


Schema di Contratto



PROGETTO ESECUTIVO Lotto 2 – 1° Stralcio

Art. 23 – comma 8 Dlgs 50/2016



Comune di Castagneto C.cci

INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G. MATTEOTTI E VIA SALVO D'ACQUISTO NELLA FRAZIONE DI DONORATICO

Massimo Conforti - Architetto

Via Di Caldanella n. 4 56046 Riparbella (PI)

Tel 0586632291 – Cell. 334 2542252 – Email: mc.massimo.conforti@gmail.com

P.iva 012921530505 – C.,F.: CNF MSM 76R05 G702J



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**Provincia di Livorno****C.F.00121280499****Atto n.****1) COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI****2)****OGGETTO:****IMPORTO: € 180.716,07 comprensivo di oneri di sicurezza pari, ad € 5.000,00 oltre a IVA****SCRITTURA PRIVATA**

Tra le parti:

a) _____, in qualità di Dirigente del _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, partita IVA 00121280499, che rappresenta nella sua qualità funzionario tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ e residente in _____, via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ con sede in via _____ a _____ (____) codice fiscale partita IVA _____ quale impresa affidataria dei lavori di _____.

per la sottoscrizione della presente scrittura privata.

PREMESSO

CHE con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 180.716,07 stabilendo altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio del minor prezzo;

CHE le lettere di invito alla procedura in oggetto sono state inviate in data _____, individuando il giorno _____ quale termine per la scadenza delle offerte;

CHE con Verbale n. _____ in data redatto a seguito di seduta esperita il giorno _____, recepito con decreto Dirigenziale n. _____ in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione del contratto in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di €. _____ più I.V.A., oltre a €. _____ più I.V.A. di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto ad aggiudicare il contratto in oggetto all'Impresa sopra indicata, provvedendo, altresì, all'imputazione della spesa complessiva di €. _____ e alla conseguente modifica del prospetto economico di progetto;

CHE in data _____ sono state inoltrate le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella citata determinazione n. _____;

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP _____ ed il codice CIG _____, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e sono state acquisite le certificazioni a comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in fase di gara;

CHE i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto.

Le parti convengono quanto segue:

CAPO 1

GENERALITA'

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

_____ nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con l'impresa _____ che come sopra rappresentata accetta, l'appalto dei lavori indicati nella premessa e come successivamente sommariamente specificati per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

Il Signor _____ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresa _____ elegge domicilio legale presso la sede legale in via _____ n. _____ a _____ (____) dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3**DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI**

Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali approvata con Determina n. del

Art. 4**CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo dei lavori, preso atto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ammonta ad €. _____ (euro _____/__) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. _____ (euro _____/__).

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura", per cui l'elenco dei prezzi unitari contrattuali è costituito dai prezzi unitari di progetto decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 5**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, oltre al Capitolato speciale d'appalto, limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti elaborati:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari, che costituiscono i prezzi contrattuali al netto del ribasso offerto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia

Art. 6**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto e costituente allegato al presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 7**ELENCO PREZZI**

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

Art. 8**OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG _____ ed il codice CUP _____ (solo in caso di spesa di investimento) assegnati al presente intervento.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica..

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del presente contratto di appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ed a trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della verifica del rispetto del suddetto obbligo, copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a comunicare immediatamente allo Comune di Castagneto Carducci ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Art. 9

GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse è stata costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla , dell'importo di €. , valida dal fino al e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune;

(da inserire se prodotta la certificazione) cifra corrispondente al ...% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa ha presentato la certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016;

Art. 10

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO

L’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO O COTTIMO, DI PARTE DELLE PRESTAZIONI DEVE ESSERE SEMPRE AUTORIZZATO DAL COMUNE ED È SUBORDINATO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 DELLA L.R.T. N. 38/07 E S.M. E 105 DEL CODICE A SEGUITO DELLE MODIFICHE DEL D.L. 77/2021. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, LE ATTIVITÀ OVUNQUE ESPLETATE AI SENSI DELL’ART. 105, COMMA 2, DEL CODICE SONO QUELLE POSTE IN ESSERE NEL CANTIERE CUI SI RIFERISCE L’APPALTO.

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorziati non debbono comunque trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazioni relative alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Nei confronti del subappaltatore trova applicazione l’obbligo di trasmissione, sia all’appaltatore sia al Comune di Rosignano Marittimo, della documentazione inerente i versamenti delle ritenute fiscali per il personale impiegato nell’appalto di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii., come disciplinati al successivo art. 21.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire tramite p.e.c. al seguente indirizzo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it.

La sospensione del pagamento del corrispettivo, prevista dalla norma, si applica anche in caso di pagamento diretto al subappaltatore.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L’autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte del comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l’autorizzazione stessa, è rilasciata entro i termini stabiliti dall’art. 105, c. 18 del Codice, in relazione all’importo del subappalto o cottimo, dalla relativa richiesta che deve essere corredata della seguente documentazione, da produrre almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni:

1. copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nell’art. 9 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
2. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 inerente l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d’ufficio;

3. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
5. dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
6. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all'organico medio annuo, nonché al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).
7. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell'art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio dei lavori da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S. di cui all'art.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria.

È altresì fatto obbligo al subappaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al l'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2006;
3. l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....

-.....

CAPO 2

ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art. 11

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

Entro 45 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

Qualora la consegna non avvenga nei termini stabiliti, per colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere il recesso dal contratto. La Stazione appaltante ha facoltà di non accogliere l'istanza di recesso nei casi indicati nel capitolato speciale di appalto, parte integrante del presente contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Eventuali contestazioni relative alla consegna dei lavori devono, a pena di decadenza, essere formulate per iscritto dall'appaltatore nel verbale di consegna e confermate nel registro di contabilità all'atto della prima firma successiva alla consegna.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di **15** giorni, all'impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.Lgs 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale) senza che l'appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all'Impresa una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato di avanzamento.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale), il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare.

Art. 12

MODIFICHE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

In tutti i casi di modifiche contrattuali in corso di esecuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, trova applicazione l'art. 106 del Codice e l'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

Gli importi di progetto delle diverse categorie di lavori, riportate nel Capitolato speciale d'appalto, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice, in caso di modifiche contrattuali comportanti la necessità di nuovi prezzi, questi saranno quantificati in apposito verbale, nel rispetto dell'art. 8, comma 5, del D.M. n. 49/2018. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, la stazione appaltante ordinerà l'esecuzione delle nuove lavorazioni o la somministrazione dei nuovi materiali sulla base di tali nuovi prezzi ed essi si intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice qualora le modifiche disposte durante l'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi del medesimo art. 106, comportino una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Per la determinazione del quinto, trova applicazione l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Nel calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Qualora la modifica ecceda il limite del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore sottoscrive per accettazione apposito atto aggiuntivo al presente contratto, nel quale sono riportate le condizioni cui è condizionata l'accettazione.

Resta nella facoltà del Direttore dei Lavori disporre modifiche di dettaglio, a spesa invariata, previa comunicazione al R.U.P.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dalla direzione dei lavori e non approvate dalla stazione appaltante, lo stesso Direttore dei Lavori fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, il quale non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta per quanto eseguito sia a titolo di modifica contrattuale non autorizzata sia a titolo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 13

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è possibile, a seguito di richiesta scritta da presentarsi in occasione della sottoscrizione del contratto, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione è erogata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 35, c. 18 del Codice, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 14**PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le prestazioni ultimate entro il termine fissato dal presente contratto.

Il programma dell'esecuzione sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali prestazioni.

Dal programma di esecuzione dovrà risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate;
- b) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a concludere i singoli gruppi di lavorazioni.

Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta di programma, il Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Direzione Lavori, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate alla Direzione dei Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o che potranno essere ordinate dalla Direzione Lavori.

(in caso di consegna d'urgenza)

Qualora il Responsabile del procedimento abbia autorizzato l'esecuzione d'urgenza della prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, il programma di esecuzione verrà redatto per le prestazioni non oggetto di esecuzione anticipata.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al luogo di esecuzione;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune prestazioni in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dell'esecuzione del contratto, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma di esecuzione viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso

d'esecuzione errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente contratto.

Le prestazioni appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune.

Art. 15

SOSPENSIONI LAVORI – PROROGHE - CLAUSOLA PENALE

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 10 del D.MIT n. 49/2018. Il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. è riportato nel verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Parimenti nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procederà anche in tal caso nei modi e termini previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di sospensioni lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore ha diritto ad un risarcimento quantificato sulla base dei criteri individuati dall'art. 10, comma 2, del D.MIT n. 49/2018.

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo II capo IV del D.M. 49/2018, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL \cdot (1 - IS) \cdot R]$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal successivo articolo 19.

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'art. 2219 codice civile. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 codice civile; in caso di documentazione informatica si applica l'art. 2215-bis codice civile.

I prezzi unitari offerti in fase di gara in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi facente parte integrante del contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente contratto.

Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazioni di ribassi, di ritenute e simili, sono trascritti in contabilità sotto un capo distinto. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

In caso di lavori e somministrazioni che, per loro natura, si giustificano mediante fattura o nel caso di impossibilità legittima di una precisa e completa contabilizzazione, sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Qualora il Direttore dei Lavori autorizzi, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sarà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Le contestazioni e le riserve sono gestite secondo la disciplina riportata nel capitolato speciale di appalto, allegato parte integrante del presente contratto.

Art. 17

TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L'impresa dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni duecentocinquantesi (256) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura dello 1 per mille dell'importo netto del contratto, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100, corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, (10% dell'importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente atto ed all'incameramento della cauzione.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore non in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, per cause a lui non imputabili, può richiederne la proroga con congruo anticipo. Alla fattispecie si applica l'art. 107, comma 5, del Codice.

Art. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 8.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 - raggiunga la cifra netta di €. centocinquantamila (euro 150.000/00). I certificati di pagamento saranno emessi entro 7 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Rosignano Marittimo corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l'appaltatore si possa opporre.

In tal caso l'appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del certificato di pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i relative alle lavorazioni da questi effettuate nell'ambito del S.A.L. oggetto di pagamento; su tali fatture dovrà essere riportato apposito visto del Direttore Lavori, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'appaltatore che del subappaltatore, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, relativo al S.A.L., ed a pagare, rispettivamente, al subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'appaltatore, la eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo del Certificato di pagamento.

Nel caso di subappalti in cui non si applichi l'art. 105, c. 13 del Codice, il pagamento è subordinato, oltre all'acquisizione con esito positivo del DURC sia dell'appaltatore che dei subappaltatori che hanno prestatato la loro opera nelle lavorazioni contabilizzate nel SAL oggetto di pagamento, alla presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate rimesse dal subappaltatore relativamente al SAL precedente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.M. 49/2018, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione *de qua*, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice, fatti salvi i casi di cui al comma 13, alla lettera a dello stesso art. 105 del Codice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante

assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Il controllo amministrativo-contabile, ed i documenti contabili dei lavori saranno predisposti e tenuti in base a quanto disposto agli artt. 13-14-15 del D.M. 49/2018 e a quanto disciplinato al precedente art. 17.

Nel caso di sospensione dei lavori che si protragga oltre 45 giorni si provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 7 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 in ordine agli adempimenti informativi inerenti il versamento delle ritenute fiscali per il personale dipendente impiegato nell'appalto.

Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - PAGAMENTO A SALDO

Alla data di scadenza prevista dal contratto, sarà redatto dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori e/o di fine lavori; ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, si procederà ai sensi del citato art. 12.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione. Il certificato, soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di sette giorni dal collaudo

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo maggiorata dell'interesse legale calcolato su due anni, deve essere effettuato, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del certificato di collaudo/C.R.E ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Contemporaneamente all'approvazione del certificato di collaudo/C.R.E. sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a norma dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo quanto disposto dall'art. 8, ultimo paragrafo, del capitolato speciale.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 19.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

Art. 20

Presenza in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o parte di essa, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove necessario;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete, ove previsti;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, ove presenti;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo o il direttore dei lavori nei casi in cui non è previsto il collaudo, procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione anticipata sia possibile nel rispetto dei limiti di sicurezza e delle pattuizioni contrattuali;

Della presa in consegna anticipata deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal direttore dei lavori.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 21**TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente atto di cottimo.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Al fine di consentire al Comune di Rosignano Marittimo il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese a titolo di ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (ritenute per redditi di lavoro dipendente e assimilati), dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 446/1997 (ritenute per addizionali regionali) e dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 360/1998 (ritenute per addizionali comunali), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe di pagamento delle ritenute sopra citate;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dei lavori affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del lavoro affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire tramite p.e.c. al seguente indirizzo:
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it.

Il mancato ottemperamento all'obbligo di trasmissione della documentazione sopra elencata o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa costituirà causa di sospensione del pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore o affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

La sospensione del pagamento del corrispettivo sarà mantenuta sino a che perdura l'inadempimento ed il Comune ne darà comunicazione, entro 90 giorni, all'Agenzia delle Entrate di Livorno. Per il tempo di sospensione è preclusa all'appaltatore o affidatario ogni azione esecutiva per il soddisfacimento del credito oggetto della predetta sospensione.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora l'appaltatore, l'affidatario o il subappaltatore effettuino la comunicazione e allegino la certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii.

Art. 22

SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'impresa si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza.

Capo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 23

DANNI ALLE OPERE - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterrati, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

L'Appaltatore può pretendere indennizzi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, per danni alle opere o alle provviste in caso fortuito o di forza maggiore - cioè per quelli provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - ad eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art. 24

DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art. 25

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che coprano i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

- 1) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari all'importo contrattuale dei lavori
- 2) all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 103 co.7 del d.lgs. n. 50/2016, pari a € _____ (5% con minimo 500.000 euro e massimo 5.000.000 euro) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo del contratto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuta a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo, della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

CAPO 4

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 26

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. n. 37/2008.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data protocollo, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 27

PIANO DI SICUREZZA

Per la tipologia di lavorazioni che possono essere eseguite da un'unica impresa, in sede progettuale non è stato predisposto il PSC. Qualora l'impresa aggiudicataria richiedesse il subappalto, la Stazione Appaltante provvederà a nominare un Coordinatore in fase di Esecuzione che redigerà anche il PSC.

Ai sensi dell'art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto di appalto.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dell'Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell'inizio dei lavori, come previsto all'art. 100 comma 4 D.Lgs 81/08.

Ai sensi dell'art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08).

Ai sensi dell'art. 101 c.2, prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del D.Lgs 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:

- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VIII – Agenti fisici.

L'Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 29

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Il contratto si risolve, inoltre, per la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10% (oppure, in caso di garanzia definitiva ex art. 103: con incameramento della garanzia definitiva presentata).

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice;
3. il superamento del 10% dell'importo contrattuale per effetto di applicazione di penali.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Castagneto Carducci, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal codice.

Art. 30

CODICE ETICO

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Castagneto Carducci, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è consegnato unitamente al presente contratto.

Art. 31

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

(disposizione transitoria)

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 -octies, del d.lgs. n. 50/2016, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è costituito e opera secondo la disciplina contenuta all'art. 1, commi 10 e seguenti, dell'allegato alla legge n.

55/2019. (eventuale) Ai sensi dell'art. 1, comma 13, dell'allegato alla legge n. 55/2019, e parti concordano espressamente che la proposta di soluzione della controversia indicata dal collegio consultivo tecnico esplica gli effetti di una transazione.

Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15%, verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 32

FORMALITA' DEL CONTRATTO E SPESE

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto

Art. 33

OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti, il D.M. 49 del 07/03/2018.

(nell'ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto come segue

- La Società [...], nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;

Il Dirigente del Comune, [...] – c.f. [...], mediante firma digitale rilasciata da [...], in corso di validità e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

LA SOCIETA'

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 28, 29 e 31 del presente contratto.

LA SOCIETA'

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento Mod. F24.

LA SOCIETA' (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 28, 29 e 31 del presente contratto.

LA SOCIETA' (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)